

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Maggio 2014**

**Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2299, pres. L. Barra Caracciolo,  
est. B. Lageder**

**Giurisdizione – servizi pubblici**

*Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di impugnazione – da parte di una impresa di servizi informatici di natura economico-finanziaria in materia di pubblicità immobiliare – del provvedimento, avente natura autoritativa e organizzativa, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano dispone la cessazione del regime di pubblicità del cd libro giornale, recante gli estremi delle iscrizioni giornaliera concernenti le partite tavolari, i relativi comuni catastali e i nominativi dei richiedenti, con instaurazione di un servizio alternativo informatico da parte della stessa amministrazione.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha rilevato che, in base al principio della effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in questione la sussistenza della giurisdizione amministrativa va considerata sussistente anche se l'impresa ha agito nei confronti dell'amministrazione dinanzi al giudice civile, per ottenere il risarcimento dei danni derivante da una attività definita come anticoncorrenziale ed abuso di posizione dominante.

**Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2300, pres. L. Barra Caracciolo,  
est. B. Lageder**

**Giurisdizione – servizi pubblici**

*Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di impugnazione – da parte di una impresa di servizi informatici di natura economico-finanziaria in materia di pubblicità immobiliare – del provvedimento, avente natura autoritativa e organizzativa, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano dispone la cessazione del regime di pubblicità del cd libro giornale, recante gli estremi delle iscrizioni giornaliera concernenti le partite tavolari, i relativi comuni catastali e i nominativi*

*dei richiedenti, con instaurazione di un servizio alternativo informatico da parte della stessa amministrazione.*

[Link al testo sentenza](#)

**Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302, pres. A. Scola, est. B. Lageder**

### **Autorità amministrative indipendenti**

*Il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato può essere svolto non soltanto con riferimento ai profili di eccesso di potere di logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza del provvedimento sanzionatorio e del relativo impianto motivazionale, ma anche attraverso la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute, quanto a correttezza dei criteri utilizzati ed applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché al giudice amministrativo è consentito censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, di modo che il relativo giudizio non divenga sostitutivo con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato quella del TAR per il Lazio, che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Autorità nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, per una ‘strategia anticoncorrenziale’, volta a mantenere integra la sua posizione dominante nei mercati postali relativi al servizio universale.


**Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2307, pres. L. Barra Caracciolo, est. A. Pannone**

### **Edilizia – abusi – acquisizione gratuita**

*Il provvedimento che dispone la demolizione di un manufatto abusivo, nel caso di presentazione di una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del*

*testo unico sull'edilizia, non perde i propri effetti (che sono legislativamente predeterminati), sicché – nel caso di reiezione della relativa istanza – l'amministrazione può rilevare il decorso del termine di novanta giorni disposto per la demolizione e, conseguentemente, può disporre l'acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile.*

[Link al testo sentenza](#)




**Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2355, pres. G. Severini, est. B. Lageder**

### **Edilizia – permesso di costruire - annullamento**

*L'art. 88 della legge urbanistica della Provincia di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (che esprime un principio simile a quello previsto dall'art. 38 del testo unico per l'edilizia n. 380 del 2001), nel disporre che nel caso di annullamento di una concessione edilizia è disposta una sanzione pecuniaria, “qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative”, si riferisce ai casi di autoannullamento in sede amministrativa e non anche ai casi in cui la concessione sia stata annullata in sede giurisdizionale, perché in quest'ultimo caso il beneficiario del provvedimento costruisce a suo rischio e pericolo e non può essere vanificata la tutela giurisdizionale spettante a chi abbia proposto il relativo ricorso. Ne consegue che, nel caso di annullamento di una concessione edilizia in sede giurisdizionale per un 'vizio sostanziale', la concessione in sanatoria – con la irrogazione di una sanzione pecuniaria – può essere rilasciata solo nel caso di eliminazione del vizio rilevato in sede giurisdizionale.*

[Link al testo sentenza](#)



**Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2362, pres. G. Severini, est. G. De Michele**

### **Processo amministrativo – poteri del giudice**

## Servizi pubblici – in house

*Per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo – nel decidere le varie questioni sollevate dalle parti – deve tenere conto della richiesta dell'originario ricorrente di esaminare con priorità la legittimità dell'atto di ammissione alla gara del concorrente risultato aggiudicatario, e solo in via subordinata la legittimità dell'atto con cui la commissione esaminatrice ha formulato subcriteri di valutazione dopo l'apertura delle offerte tecniche, sicché – se il TAR ha esaminato ed accolto il motivo proposto in via subordinata, annullando tutti gli atti della gara – ben può l'originario ricorrente proporre appello e chiedere che sia esaminato con priorità la propria censura volta ad ottenere l'esclusione dell'aggiudicatario, con la conseguente aggiudicazione in proprio favore.*

*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 (come modificato, da ultimo, dall'art. 48, comma 1, del d.l. n. 99 del 2009), è illegittimo l'atto di ammissione ad una gara di una s.p.a. in house, che risulti affidataria diretta di servizi analoghi a quelli posti a base della gara, anche quando svolga un servizio pubblico locale.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha richiamato i vari orientamenti giurisprudenziali sui poteri del giudice di trattare le questioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, nonché i principi da ultimo enunciati dalla Adunanza Plenaria, con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 9.

**Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2610, pres. L. Barra Caracciolo, est. B. Lageder**

## Responsabilità della pubblica amministrazione

*La pretesa ad ottenere il risarcimento del danno, cagionato da un provvedimento che si assume illegittimo, si prescrive nel termine di cinque anni (ai sensi dell'art. 2947 del codice civile), che comincia a decorrere dalla data di emanazione del medesimo provvedimento.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza ha affermato il principio indicato nella massima, quale corollario della regola – affermata dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 3 del 2011 – per

cui la domanda risarcitoria può essere proposta anche se non si propone entro il termine di decadenza la domanda di annullamento dell'atto lesivo.

**Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2619, pres. L. Barra Caracciolo, est. B. Lageder**

### **Comune – organizzazione degli uffici**

*Un componente della commissione edilizia, nominato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 115 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, non può essere sostituito qualora 'transiti' da un gruppo consiliare di maggioranza a quello dell'opposizione, poiché il medesimo art. 115 non prevede che i membri della commissione vadano scelti in ragione della loro appartenenza alle forze politiche della maggioranza o della opposizione.*

[Link al testo sentenza](#)

**Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2792, pres. S. Baccarini, est. V. Lopilato**

### **Responsabilità della pubblica amministrazione – nesso di causalità**

*Poiché la responsabilità della pubblica amministrazione – nel caso di esercizio del potere - ha natura speciale e non è riconducibile ai modelli normativi di responsabilità disciplinati dal codice civile, in tema di rapporto di causalità occorre tener conto delle peculiarità della posizione dell'interesse legittimo e dell'ambito dei poteri di cui è titolare la pubblica amministrazione; ne consegue che, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri (basata sulla mancanza di provvedimenti volti ad evitare che le autorità di un altro Stato impediscano con comportamenti ostruzionistici un collegamento marittimo tra tale Stato e una località italiana), essa va respinta per mancanza del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, quando risulti che – con ogni probabilità e in base al criterio del 'più probabile che non' - la eventuali iniziative delle Autorità italiane non avrebbero impedito lo svolgimento della medesima attività ostruzionistica.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza della Sesta Sezione si è occupata di un caso in cui una società per azioni intendeva attuare un collegamento marittimo tra una località del Marocco ed una località italiana.

Deducendo che le Amministrazioni statali non avrebbero posto in essere le attività volte ad impedire lo svolgimento di attività ostruzionistiche delle autorità del Marocco, la società aveva adito il TAR del Lazio, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il TAR, con la sentenza n. 7278 del 2007, aveva respinto il ricorso, rilevando l'assenza di causalità tra la condotta contestata ed il danno.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8719 del 2009, aveva respinto l'appello della società, aggiungendo, alle argomentazioni svolte dal TAR, quella secondo cui le Amministrazioni statali emanano atti politici, di per sé insindacabili in sede giurisdizionale, nella gestione dei rapporti internazionali e in ordine alla protezione diplomatica dei propri cittadini e delle proprie imprese.

Con la sentenza 19 ottobre 2011, n. 21581, le Sezioni Unite hanno annullato la sentenza del Consiglio di Stato (con rinvio al medesimo Consiglio), accogliendo la censura della società secondo cui la sentenza n. 8719 del 2009 aveva negato la tutela giurisdizionale, in quanto la normativa di settore ha previsto l'istituzione di una commissione tecnica, che ha il compito di difendere la marina mercantile nazionale e di disciplinare i traffici marittimi per la tutela degli interessi nazionali, con valutazioni di 'alta amministrazione', cui non si può riconoscere la natura di atti politici.

In sede di rinvio, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato:

- ha richiamato l'orientamento per il quale la responsabilità dell'amministrazione, nel caso di illegittimo esercizio delle funzioni pubbliche, non è in quanto tale disciplinata dai principi del diritto civile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2013, n. 3521; Sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047);

- ha confermato la sentenza del TAR, condividendo la statuizione della assenza del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, in base al criterio del 'più probabile che non', in base al quale – in concreto – non si può ragionevolmente ritenere che l'attività delle Autorità italiane avrebbe evitato i comportamenti ostruzionistici delle Autorità dello Stato estero.

**Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2793, pres. L. Barra Caracciolo, est. R. Vigotti**

### **Energia elettrica**

*In relazione alle tariffe incentivanti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici ed al cd secondo conto energia, per il quale l'art. 2 sexies del d.l. n. 3 del*

2010 (come convertito nella legge n. 41 del 2010 e modificato dalla legge n. 129 del 2010) ha attribuito i benefici ai soggetti che avessero concluso entro il 31 dicembre 2010 l'installazione dell'impianto, entrando in esercizio entro il 30 giugno 2011, per la verifica del rispetto del termine del 31 dicembre 2010 rilevava il completamento fisico e strutturale dell'impianto, sicché legittimamente il Gestore della Rete ha negato i benefici nei casi in cui – a quella data – non sia risultata la realizzazione della cabina di consegna alla rete ovvero un'opera architettonica relativa al completamento fisico e strutturale dell'impianto.

[Link al testo sentenza](#)



**Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2818, pres. S. Baccharini, est. M. Meschino**

**Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato**

*L'Autorità garante della concorrenza e del mercato – quale pubblica amministrazione statale - è tenuta ad applicare le disposizioni sul contenimento della spesa, previste dall'art. 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.*

[Link al testo sentenza](#)

In ordine alla natura ed alle funzioni delle Autorità indipendenti, la sentenza ha richiamato il precedente della Sezione 28 novembre 2012, n. 6014.  
La sentenza ha anche richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 7 del 2014, per la quale risulta conforme ai principi costituzionali l'art. 3 del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui ha posto regole particolari per la Banca d'Italia, che presenta caratteri peculiari che la differenziano “da ogni altra Autorità amministrativa indipendente”.

**Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2822, pres. L. Barra Caracciolo, est. R. Vigotti**

**Energia elettrica**

*In relazione alle tariffe incentivanti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici ed al cd secondo conto energia, per il quale l'art. 2 sexies del d.l. n. 3 del 2010 (come convertito nella legge n. 41 del 2010 e modificato dalla legge n. 129 del 2010) ha attribuito i benefici ai soggetti che avessero concluso entro il 31 dicembre 2010 l'installazione dell'impianto, entrando in esercizio entro il 30 giugno 2011, per la verifica del rispetto del termine del 31 dicembre 2010 rileva il completamento fisico e strutturale dell'impianto, sicché illegittimamente il Gestore della Rete ha negato i benefici nei casi in cui – a quella data – sia risultata la sua realizzazione (inclusa la cabina di consegna alla rete), anche se la posa dei cavi è stata completata entro la successiva data del 30 giugno 2011.*

[Link al testo sentenza](#)

